



CREDITO D'IMPOSTA per BENI MATERIALI ed IMMATERIALI PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0''

Legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 commi da 1054 a 1058-ter e ss.mm.ii. ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 44

NORMATIVA : Legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 commi da 1054 a 1058-ter e ss.mm.ii. ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 44 e ss.mm.ii.

BENEFICIARI

Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese.

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

BENI AGEVOLABILI :

Sono agevolabili gli investimenti in beni :

- materiali nuovi, compresi nell'allegato A annesso alla legge 11/12/2016, n. 232
- immateriali (software) nuovi, compresi nell'allegato B annesso alla legge 11/12/2016, n. 232

BENI NON AGEVOLABILI :

NON sono in ogni caso agevolabili:

- autovetture ed autocaravan, ciclomotori ,motocicli , aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto,
- beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni, beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

BENI STRUMENTALI (IMPIANTI E MACCHINARI) :

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 % del costo.**

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



BENI IMMATERIALI (SOFTWARE) :

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali (software) aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 , **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 % del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; mentre a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025 , ovvero entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del Credito d'Imposta : Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Obblighi documentali del Credito d'Imposta Piano Nazionale Transizione 4.0 : Se il costo di acquisizione del bene è superiore a 300 mila Euro, è obbligatoria una **PERIZIA ASSEVERATA** rilasciata da un ingegnere o perito iscritto all'albo che non sia dipendente dell'impresa che acquista il bene e nemmeno del fornitore del bene. Nei casi in cui il costo di acquisizione di ogni bene sia inferiore a 300 mila Euro la PERIZIA ASSEVERATA non è obbligatoria ma può essere comunque redatta in alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, sgravando e tutelando quindi il legale rappresentante stesso della responsabilità di certificare che il bene sia o meno tra quelli ammissibili a Transizione 4.0. In ogni modo, come indicato nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, la certificazione del legale rappresentante , come la Perizia, deve essere correlata, **anche per investimenti di importo inferiore a 300 mila euro**, di una **ANALISI TECNICA** molto dettagliata contenente diverse informazioni atte a giustificare la motivazione per cui il bene è ammissibile al Credito d'Imposta 4.0.

La normativa prevede che :

- venga inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, facoltativamente e soltanto a fini statistici, una comunicazione relativa al fatto che si è usufruito del Credito d'Imposta.
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla normativa di riferimento

Il Ns. Studio, nella persona del Dott. Ing. Valerio Zanoni, CTU del Tribunale di Verona e Referente del gruppo di lavoro "4.0" dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, è abilitato ed è in grado di predisporre sia la Perizia Tecnica Asseverata, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, grazie alle quali abbiamo già gestito con successo centinaia di pratiche di finanza agevolata e centinaia di pratiche per beni 4.0 su tutto il territorio nazionale.